

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

*Cassazione sull'immobile ristrutturato con i proventi dell'evasione*

# Finto preliminare spia

## Riciclaggio: l'imprenditore rischia condanna

DI DEBORA ALBERICI

**R**ischia una condanna per riciclaggio l'imprenditore che sottoscrive un finto preliminare su un immobile ristrutturato con il profitto dell'evasione fiscale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27848 del 24 giugno 2019, ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un srl coinvolta in una inchiesta per frode fiscale e riciclaggio. Ad avviso degli Ermellini che hanno così confermato il sequestro preventivo a carico di una piccola azienda di Caserta il cui manager era accusato di evasione fiscale. Dalle indagini, a parere degli inquirenti, era inoltre emerso che il profitto del reato era stato impiegato per la ristrutturazione di un immobile per il quale era stato poi sottoscritto un finto preliminare di compravendita. Da qui è scattata la misura che alla base ha illecito anche il riciclaggio. Per la seconda sezione penale, infatti, il primo reato ipotizzato è quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. in quanto secondo la prospettazione accusatoria la donna, quale legale rappresen-

tante della società, dopo avere ricevuto sul conto corrente della medesima società, mediante lo strumento di un simulato contratto preliminare di compravendita, somme di denaro provenienti dal profitto dei

delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del dlgs 74/2000, commessi due anni prima, le trasferiva nella ristrutturazione di un immobile così compiendo operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita

ta delle somme stesse. E, dice a chiare lettere la Cassazione, in caso di sospetti il giudice può sempre disporre indagini fiscali. In altri termini, il Tribunale del riesame ha, innanzitutto, dato conto della provenienza delittuosa delle somme utilizzate nelle operazioni nel dettaglio ricostruite, provenienza che la stessa ha affermato di non contestare. Ora, partendo dalla premessa in diritto che se anche per la configurabilità del delitto di riciclaggio (così come per quello di ricettazione) è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto sul quale poi vengono compiute le operazioni indicate nell'art. 648-bis cod. pen. non è tuttavia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito  
[www.italiaoggi.it/  
documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

